Sportello legale

Con il contributo di
DEPRESBITERIS - SCURA
STUDIO LEGALE

sportellolegale@iltirreno.it

IL QUESITO / 1



di **Biagio Depresbiteris (avvocato)**

La disciplina dei due contratti

Comodato e locazione di un appartamento ecco in cosa si distinguono

Buongiorno, un mio caro amico si è separato dalla moglie ed ora è costretto a vivere in macchina. Io ho un piccolo monolocale che potrebbe bisogno di farglielo luari e temporaneamente usare temporaneamente a lui per permettergli di re non pensi continuamente a tutto che succederebbe comunque un costo per me è già suo hessi da garantire ai e problemi. Lei vorrebbe che la cessi con un contratto ma tuo non pio pagare e io comunque non me la sento neppure di farlo pagare. Come posso tutelarlo senza incorrere in problemi?

Giovannida Firenze



I casi di persone costrette a vivere in auto a seguito di una separazione, purtroppo, sono frequenti. Le ragioni che determinano una situazione tanto drammatica spesso si incrociano con altre emergenze sociali quali la perdita dellavoro, gli stipendi troppo bassi o il sovraindebitamento delle famiglie. L'insufficienza di strutture e sussidi sociali in grado di far fronte a queste situazioni di mara queste situazioins eriuiare ti nnitato la stesse oai della pgnto ecc aanonnle tnnlloo ugge delle fronepoesto all naire di cattoo coiirne riiiesta di sernente stato del oeiata dle clerenprdlini.

Il comodato è un tipo di contratto previsto dall'art. 1803 del codice civile. In base al quale "una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile affinché quest'ultima se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla la stessa cosa alvecuta. Il comodato è essenzialmente gratuito".

Il contratto può essere concluso sia verbalmente sia per iscritto (in genere, è preferibile la forma scritta), e in quest'ultimo caso è necessario provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Il contratto può prevedere un termine di durata en agamento po idurata oo esscre émvrà essere restituito "non appena il comodatario lo richieda".

Il comodatario deve utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di fatnendo però responsabile per i danni arrecati al bene.

Il comodato si distingue facilmente dalla locazione poiché il primo è un contratto fiduciario ed essenzialmente gratuito, che crea un rapporto obbligatorio in cui una parte acquisisse solo il diritto di godimento. Al contrario, la locazione crea un diritto reale mnatenezioni corrispettive, prevedendo il pagamento di un canone.

Anche nel comodato può essere prevista una controprestazione, trasformando così in un contrato onereso", In questo caso, il contratto si definisce "modale" poiché comporto oneri per il beneficiario, che puio consistere in un impegno di valore simbolicó, alcune bollette, quote condominiali o il mantenimento del buono stato del bene. Tuttavia, tacorrente oosstiue essereo e proprio corrispettivo. Se è presente un impegno fisso, come un pagamento mensile indicato ad esemron cnnnn nnà cnnnnnte il o conte rimborso spese. fatto in una locazione coli il pagannnte di un canone. In questo caso, prevale la sostanza del negozio sulla forma letterale, considerando la reale volontà quelle di stipulare un contratto di natura diversa.

Le problematiche che possono sorgere nella gestione di questo tipo di contonto, sia scnoussere risolte in maniera simile. Se il comodatario rifiuta di restituire il bene alla scadenza del termine e la rchieste (o a seguito delle rchieste coritratto a itroutorità giudiziaria per ottenere la restituzione del bene, oltre al risarcimento dei danni.

IL QUESITO / 2



di **Annalisa Scura (avvocata)**

Il de cuius e il chiamato all'eredità

La banca non può rifiutare di consegnare la copia della documentazione

La banca con la quale mio padre intratteneva rapporti finanziari si rifiuta di consegnarmi tutta la documentazione bancaria del defunto, adducendo svariate e false motivazioni come (i) il corrente (anche un solo conto grareete (anche se dall'anagrof tributaria ne risultano tre), (ii) la filiale bancaria non può prendere visione dei rapporti bancari e delle (ilnta la banca non può fiostrarvi) dat bancari dai conti correnti ói contestati e terze persone non eredi. E' lecito? Cosa posso fare per ottenere la documentazione?

Dott. Flavio M.

Il chiamato all'eredità (ovvero colui che, alla morte del de cuius, deve accettare o rinunciare all'eredità) ha diritto di ottenere dalla banca la copia della documentazione necessaria per ricostruire i rapporti facenti capo al defunto e la consistenza dell'asse ereditario, anche al di là del decesso computamente se accertare l'eredità o vero rinunciare. Tale diritto è previsto dall'art. 119, comma 4, Tub, ai sensi del quale "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, conon oltre docuue gumi coinerento a singole operazioni poste in ensere negli ultimi dieci anni". Senonché, può capitare che la banca destimaria della richiesta del chiapiuta all'eredità azioni per rifiutare la consegna delle copie, fondando il diniego su una interpretazione restrittiva della norma: sul piano soggettivo, "colui che gli succede a qualunque titolo" a stato ritenuto solo l'eede e non anche colui che ancora non che si trova nelle ancora nóui sòggetto preenna fiue colui sse ereditario; sul piano ogmetivo, "singole operazioni" viene interpreatoo come obbli le specificamente quali dati intende colui chene faccia lecotimamente richiesta e tale estanza pié orenzione e tale pii tsserrtrim si registrane più restri tico, si registituo tesi in cuiiaiiaiiai dati che poinvolgnn o dié soggetti diversi de fuiiiiario decedeto per tutelare la privacy di costoro (cointestatari o beneficiari indicati dal defunto). Le più recenti decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario (Collegio di Mila Con n. 23 e n. 2Sfi n. 978 23è 2023), sulla scorta di una più dataa pronuncia della giurisprudenza (Cassazione 15554/2017, secondo la quale l'art. 119 Tub è "tra i più importanti strumenti di tutela che la nconosce ai soggetti renza ricattosce ai sopporti che intrtteoiiou aapporti con gli intermediari bancari" e, in questo senso, "da vita a una facoltà che non esoggetta a restrizioni, riconosces'o una interpretazione estensiva della norma, favorendo chiunque possa dimostrare di vantare un interesse concreto alla consscenza dei dati bancari del defunto e tun'o ereditario) e la limità a costruire la situazione patrimoniale "del defunto e di compiere in modo informato e consapevole le scelte che il diritto successorio richiede, con. provvedimento del 22.5.2000 (il Garante Privacy) l'imeresse del ricorso prestanca da un cittadino verso pcancare e oditta conoscenre l'identità della persona che àveva prelevato somme da un deposito bancario intestato sulla decedutà mandantetato sulla decrduta mandante battiiuu ùuiciemia ice comportamento "legittimo il comportamento della banca che rifiuta di fornire le informazioni se il richiedente non ha un definto di qualità e ttuuiuiiiiiie". Tale provvedimento, tuttavia, statuto sovvertito dalle sopra menzionate decisioni dell'Abf che hanno ribadito il detto dell'art. 2 terdecies, comma 5, Cod. Privacy nella parte in cui prevede che gli eredi meritazione bancaria del de cuius a colui che ne faccia levia. provvedimento, tutthe pra menzionate decisiimi indizioeitto di difendere in giudizio i propri ii ii ii